

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2070 del 29/04/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta PATERLEGNO DI RUSSO DONATO E C. snc Reggiolo, per gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2131 del 29/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 14105/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"PATERLEGNO DI RUSSO DONATO E C. snc"** - **Reggiolo**, per gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto il Decreto Ministeriale 05 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i..

Viste inoltre le disposizioni regionali in materia di scarichi:

- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista Legge Regionale 20 aprile 2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

Vista la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta **"PATERLEGNO DI RUSSO DONATO E C. snc"** avente sede legale in Comune di **Paterno – Contrada Frassineto n. 2** – Provincia di Potenza e impianto in Comune di **Reggiolo – Via Cantone n.101** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **recupero imballaggi in legno**, acquisita agli atti di ARPAE con PGRE/5226/2017 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Iscrizione al Registro Provinciale per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il Nulla Osta prot. 9711 del 17/07/2018 rilasciato dal Comune di Reggiolo competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, ed acquisito in data 06/08/2018 al PGRE/2018/10207, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- il Nulla Osta acustico prot. 9711 rilasciato dal Comune di Reggiolo in data 17/07/2018, ed acquisito in data 06/08/2018 al PGRE/2018/10207;
- il parere favorevole del Comune di Reggiolo con atto prot.9722 acquisito in data 06/08/2018, relativamente alla conformità urbanistica e il parere favorevole del Comune di Reggiolo con atto prot. 10288, acquisito 06/08/2018, relativamente alla conformità edilizia;

Richiamate la relazione tecnica PGRE/2017/12751 e la relazione PGRE/2018/6420 di questa ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti;

Visto il parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po acquisito con PGRE/2017/9741;

Visto il parere della Provincia di Reggio Emilia di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale (PTCP) acquisito con PGRE/2017/9128;

Considerato che la comunicazione trasmessa dalla ditta non interessa operazioni di recupero rifiuti, né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. n.4/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di iscrivere la ditta **"PATERLEGNO DI RUSSO DONATO E C. snc"** nel registro provinciale recuperatori di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06, per la gestione dei rifiuti presso lo stabilimento sito in comune di **Reggiolo – Via Cantone n.101**, Provincia di Reggio Emilia per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi:

- **R3** recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria previa messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alla operazione di recupero;
- **R13** messa in riserva di Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.

- 2) che a seguito della presentazione della domanda di AUA inclusiva di comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006, alla ditta "**PATERLEGNO DI RUSSO DONATO E C. snc**", nel suddetto registro, viene attribuito il seguente numero: **217**;
- 3) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**PATERLEGNO DI RUSSO DONATO E C. snc**" ubicato nel Comune di **Reggiolo – Via Cantone n.101**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 –Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 – Nulla-osta acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006.

La comunicazione, presentata dalla ditta per la presente AUA, prevede l'attività di recupero rifiuti relativamente alle tipologia 9.1, con provenienza come al punto 9.1.1, caratteristiche come al punto 9.1.2 ed attività di recupero 9.1.3 lett. a) e caratteristiche MPS come al punto 9.1.4 lett. a) di cui all'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 presso il fabbricato ubicato in via Cantone n.101, comune di Reggiolo, per l'effettuazione delle operazioni di:

- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3] previa messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alla operazione di recupero [R3];
- messa in riserva R13 di Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.

Alla ditta Paterlegno viene attribuito il n.**217** del Registro Provinciale Recuperatori.

L'attività di recupero avviene mediante la messa in riserva di rifiuti di legno, la cernita manuale, l'adeguamento volumetrico o cippatura.

Nello specifico l'attività di recupero del rifiuto di cui al codice EER 150103 può seguire due linee di lavorazione:

- a) riparazione imballaggi (pallets e casse da riutilizzare tal quali) che consiste in riparazione asportando le parti danneggiate e sostituendole con altre parti recuperate.
- b) Disassemblaggio e riassetto imballaggi (linea Cekamon) nella quale l'imballo viene scomposto e viene riportato allo stato iniziale come assi e tozzetti. Successivamente tali materiali vengono adeguati in lunghezza per ottenere imballi ex novo da commercializzare.

Gli imballaggi riparati e gli imballaggi realizzati ex novo da parti recuperate, hanno le caratteristiche conformi alle normative tecniche del settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate e pertanto vengono commercializzati.

Gli imballaggi non riparabili sono sottoposti all'adeguamento volumetrico/cippatura per poi essere inviati ad altri impianti di recupero esterni.

Analogamente i materiali non recuperabili per la riparazione e/o per la realizzazione di imballaggi vengono sottoposti a riduzione volumetrica per l'invio a successivi impianti di recupero.

La riduzione volumetrica può avvenire mediante il trituratore mobile o utilizzando direttamente il ragno o la benna.

L'attività di recupero degli altri rifiuti, identificati ai EER 030101, 030105, 030199, 170201, 2001038, 191207, 200301 avviene mediante riduzione volumetrica ad assi pannelli per edilizia. La parte restante non recuperabile verrà sottoposta a riduzione volumetrica mediante trituratore o ragno per poi essere avviata ad ditte esterne.

I rifiuti in ingresso provengono da: industria edile, raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

L'operazione di messa in riserva (R13) avverrà in cassoni scarrabili con copertura superiore a mezzo telo impermeabile.

Lo stoccaggio funzionale dell'operazione R3 (rifiuto da cippare, area D come indicata in tavola 6 "Layout impianto") è svolta su piazzale esterno pavimentato. L'area ha una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite caditoie il cui contenuto viene convogliato all'impianto di depurazione aziendale e successivamente allo scarico.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti e/o di materiali che possano dar luogo a formazioni di polveri avviene in aree confinate all'interno del capannone per cui sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. Il capannone ha pavimentazione impermeabile.

La ditta dichiara una potenzialità annua di recupero con relativa messa in riserva pari a 1150 tonnellate/anno e una potenzialità giornaliera non superiore alle 5 tonnellate /giorno.

Il layout aziendale e l'ubicazione delle diverse aree aziendali dove avviene l'attività di recupero sono quelle indicate nella Tavola 6 "Layout impianto" allegata alla domanda di AUA aggiornata al 01/03/2019, che è la tavola di riferimento per l'attività aziendale di gestione dei rifiuti e per i controlli.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità al DM 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità alle pertinenti disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria Tavola 6 "Layout impianto" datata 01/03/2019;
3. ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i. la ditta potrà ammettere nell'impianto i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
4. l'attività deve essere svolta conformemente a quanto previsto dal DM 05/02/1998 per la tipologia 9.1 secondo "caratteristiche", "provenienza", attività di recupero ed MPS indicate nella documentazione presentata;
5. la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs 152/06;
6. ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
7. l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998;
8. in tutte le zone adibite allo stoccaggio funzionale (messa in riserva) dell'operazione R3, i rifiuti devono essere identificati da apposita segnaletica riportante i codici EER presenti;
9. tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, separati dagli altri rifiuti oggetto di recupero, devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06e conferiti ad impianti autorizzati;
10. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
11. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
12. nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
13. la ditta deve predisporre il piano di emergenza interno ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n.132;
14. la ditta deve essere in possesso dei requisiti e degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, relativamente all'impianto di gestione dei rifiuti di cui ha titolarità;
15. nel caso di modifiche dell'impianto e delle operazioni di recupero, devono essere attivate preventivamente le procedure di assoggettamento a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006;
16. fatte salve le procedure di VIA/screening, nel caso in cui la Ditta intenda modificare quanto riportato nella tabella1, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA;

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1

09.01		Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno				R3	
09.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3].					R3	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (stoccaggio funzionale all'attività R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150103	imballaggi in legno						900
030101	scarti di corteccia e sughero						250
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04						
030199	rifiuti non specificati altrimenti						
170201	legno						
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06						
TOTALE			5		1150		1150

09.01		Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno				R13	
09.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3].					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale			
		mc	t	mc	t		
030105	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno		3			20	
TOTALE			3			20	

09.01		Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno				R13	
09.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3].					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale			
		mc	t	mc	t		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		50			490	
TOTALE			50			490	

Allegato 2 – Scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Lo scarico risulta costituito dalle acque di prima pioggia del piazzale scoperto dello stabilimento pavimentato in cemento di circa 2567 m², area adibita allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da pallet di legno oggetto dell'attività di recupero, materiale recuperato e cassoni collocati nell'area nord ovest del piazzale (vedi Tavola 6 "Layout impianto" allegata alla domanda di AUA aggiornata al 01/03/2019).

Il recapito finale è il Cavo Tagliata. Il punto di scarico è denominato S3 in tavola "Rete fognaria e raccolta acque" datata 16/03/2018.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso vasca di prima pioggia, dotata di sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, dimensionati per il trattamento di piazzali di superficie fino a 3000 m², pertanto conforme alle disposizioni regionali in materia di gestione delle acque di prima pioggia, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 286 e le successive Linee guida di indirizzo, deliberate con atto della Giunta regionale n. 1860 del 18/12/2006.

Le acque pluviali provenienti dalla copertura del fabbricato non sono soggette ad autorizzazione e vengono convogliate nella rete di allontanamento e recapitati nel Cavo Tagliata nel punto indicato con S2 e S4.

Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto S3, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, grassi e oli.
2. I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate per la verifica del rispetto dei limiti, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore, in relazione alla durata dell'evento meteorico.
3. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico S3 deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione da parte di Ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
7. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e la pavimentazione del capannone devono essere mantenute costantemente pulite, con particolare riguardo alla fasi di movimentazione dei rifiuti. Inoltre la pavimentazione dei piazzali deve essere tenuta costantemente in buono stato di manutenzione ed integrità al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni o qualunque danno da usura e la Ditta deve provvedere tempestivamente ai necessari ripristini/interventi di manutenzione.
8. I piazzali devono essere dotati di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, in corpo idrico superficiale.
9. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
10. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza. A tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema

di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a Ditte autorizzate.

11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
12. Per tutti i punti di scarico, recapitanti in corpo idrico superficiale, consistenti in reflui S3 e pluviali S2 e S4 si dovrà rispettare il principio dell'invarianza idraulica e quindi mantenere il coefficiente udotometrico di riferimento pari a 10 l/s ogni ettaro di superficie territoriale soggetta a diverso grado di impermeabilizzazione rispetto all'uso agricolo del suolo.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni e diritti di terzi di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.13.

Dall'insediamento industriale si originano scarichi di tipo domestico, derivanti dai servizi igienici annessi all'opificio, recapitanti in acque superficiali nel punto di scarico denominato S1 in tavola "Rete fognaria e raccolta acque" datata 16/03/2018 .

Per gli scarichi reflui domestici l'impianto di trattamento è costituito da una fossa biologica tipo imhoff e un filtro percolatore anaerobico. L'impianto proposto è coerente alle indicazioni della DGR 1053/2003. il recapito finale è nel Cavo Tagliata.

Prescrizioni

1. L' impianto di depurazione (pozzetto degrassatore - fossa Imhoff - filtro percolatore anaerobico) deve corrispondere al progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate, in particolare la congruenza degli abitanti equivalenti trattati. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il punto di controllo e prelievo deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.
5. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione da parte di Ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
7. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
8. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.

Allegato 4 – Nulla Osta acustico.

Il Comune di Reggiolo con atto acquisito in data 06/08/2018 al PGRE/2018/10207, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e C.Monti PGRE/6420/2018 ha espresso il proprio nulla-osta acustico al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
2. gli interventi di insonorizzazione/mitigazione acustica previsti dovranno essere realizzati e ultimati prima della fine lavori;
3. la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
4. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico e, qualora oggetto di modifica dell'Autorizzazione, dovrà effettuare una nuova Domanda di autorizzazione;
5. a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
6. inoltre, al fine di effettuare tale collaudo in modo esaustivo, con particolare riferimento alle verifiche strumentali del limite di immissione differenziale vigente, si ritiene doveroso suggerire che la Proprietà esegua i rilievi strumentali all'interno degli ambienti abitativi in esame, rimandando alla amministrazione Comunale territorialmente competente, qualora necessaria, l'eventuale intermediazione con i residenti, al fine di prevenire eventuali criticità operative;
7. nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.